



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Competenza: azione di ripetizione di indebito, richiesta di accertamento dell'inesistenza del rapporto obbligatorio, fori concorrenti

In tema di [competenza](#) per territorio derogabile, laddove l'azione di ripetizione di indebito involga anche la richiesta di accertamento dell'inesistenza, oggettiva o soggettiva, del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. va fatta riferendosi non già all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì a quella in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita, sicché il "forum contractus" è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, del quale si chiede accertare l'inesistenza, mentre il "forum destinatae solutionis" è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta tale obbligazione.

NDR: in tal senso Cass. 20391/2015.

Tribunale di Bari, sentenza del 29.10.2021

...omissis...

L'esame dell'eccezione di incompetenza conduce alla dichiarazione di inammissibilità della stessa in quanto difetta dell'indicazione di tutti i possibili criteri collegamento previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. (Cfr. Cass. 313/2001 "alla contestazione della competenza territoriale non estesa a tutti i diversi criteri concorrenti dettati dagli artt. 18,19 e 20 cod. proc. civ. consegue l'inammissibilità dell'eccezione, rilevabile anche in sede di legittimità"). In particolare, nel richiamare il principio di diritto espresso dalla Cassazione secondo cui "In tema di competenza per territorio derogabile, laddove l'azione di ripetizione di indebito involga anche la richiesta di accertamento dell'inesistenza, oggettiva o soggettiva, del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. va fatta riferendosi non già all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì a quella in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita, sicché il "forum contractus" è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, del quale si chiede accertare l'inesistenza, mentre il "forum destinatae solutionis" è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta tale obbligazione" (Cass., ord. 20391/2015) non risulta indicato il luogo di costituzione del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale è stata eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione (la convenuta ha, infatti, indicato il foro generale delle persone giuridiche e il solo foro alternativo del c.d. forum destinatae solutionis). È, in particolare, il c.d. forum contractus che radica la competenza presso il Tribunale adito, atteso che in Bari è stato concluso l'accordo (cfr. lettera del 22.10.2008 con la quale AAA ha comunicato "l'accettazione dei preventivi di spesa") in forza del quale AAA stessa ha effettuato i pagamenti oggetto della presente azione di ripetizione. Inoltre in Bari è presente uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (cfr. art. 19, comma primo, secondo periodo, c.p.c.), atteso che la corrispondenza, gli accordi e gli atti esecutivi sono stati posti in essere dai direttori AAA compartimento per la Puglia, sede Bari e *omissis*, distretto sud orientale con sede in Bari.

Al fine di scrutinare il merito della controversia è necessario esaminare l'applicabilità delle norme di fonte legale e/o convenzionale indicate dall'attrice.

In particolare, viene in considerazione l'art. 28 CdS secondo cui "i concessionari ... di metanodotti hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti esercitati dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio...". In proposito, parte attrice invoca l'applicazione della norma nel senso secondo cui gli oneri economici sono a carico del gestore del pubblico servizio ovunque l'impianto sia ubicato, indipendentemente, quindi, dall'appartenenza al demanio stradale del suolo ove si trovano le interferenze e dalla sussistenza di un rapporto concessorio diretto tra l'ente proprietario della strada e il gestore dell'impianto o del servizio. Per tali ragioni, la norma è applicabile anche con riferimento alle aree coincidenti con le fasce di rispetto stradali. Di contro, SSS rileva che la norma non può operare, atteso che non si è verificato il presupposto delle "apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada" presso le quali ubicare le interferenze, non avendole AAA individuate e messe nella disponibilità della convenuta, la quale ha dovuto acquisire il consenso dei proprietari e costituire apposite servitù di passaggio. Sul punto AAA ha replicato di avere, invece, messo a disposizione di SSS i nuovi siti sui quali collare gli impianti (cfr. doc 4 e 16 fascicolo AAA).

Sul punto, nel ritenere che la norma ponga a carico dell'ente gestore del servizio gli oneri conseguenti lo spostamento delle c.d. interferenze solo laddove il proprietario della strada abbia messo a disposizione apposite sedi, quale bilanciamento dei rispettivi interessi con quello pubblicistico prevalente della viabilità, nella fattispecie al vaglio di questa Giudice, a fronte delle specifiche indicazioni fornite e documentate da SSS (*omissis*) non risulta sufficientemente provato il contrapposto assunto di AAA fondato su asserzioni di carattere generico e non circostanziato.

Deve ritenersi, pertanto, che la norma di cui all'art. 28 CdS non possa trovare applicazione in quanto non risulta provato che AAA abbia messo a disposizione "apposite sedi" per lo spostamento

delle c.d. interferenze, risultando di contro che la SSS abbia costituito all'uopo diritti reali (servitù di passaggio) con soggetti privati mediante contrattazione diretta. Risulta, peraltro, dalla CTU che i metanodotti oggetto di causa siano stati ubicati al di fuori della sede stradale e, in particolare, presso la c.d. fascia di rispetto che, in quanto tale, rappresenta area adiacente a quella oggetto di espropriazione. Non può, pertanto, trovare applicazione l'altra norma invocata da parte attrice (art. 25 DPR 327/2001) al fine di fare valere l'estinzione dei diritti reali costituiti da SSS per lo spostamento dei metanodotti. In proposito, peraltro, non risulta nemmeno fornita prova della utile conclusione del procedimento di esproprio (risultando emesso unicamente un decreto di occupazione anticipata), né della sua efficacia nei confronti della SSS e della effettiva coincidenza tra l'area oggetto di esproprio e le sedi di spostamento delle c.d. interferenze, risultando dall'istruttoria che le medesime siano allocate nella c.d. fascia di rispetto (cfr. art. 3 n. 22 CdA "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili") che, in quanto tale, è per definizione di proprietà privata. In particolare è il combinato disposto dall'art. 3 n. 22 CdS e 25, comma 1, DPR 327/2001 che consente di affermare che mentre la fascia di pertinenza fa parte della "sede stradale" (la quale include la carreggiata e le fasce di pertinenza), la "fascia di rispetto" è esterna al confine stradale.

Pertanto, tale ultima fascia non può essere oggetto di espropriazione sia per motivi di appartenenza soggettiva che di utilizzazione oggettiva.

Infine, risultando che alcuno dei metanodotti oggetto di causa ricada in aree oggetto delle concessioni in essere tra le parti, non può trovare applicazione il relativo regolamento negoziale invocato da parte attrice.

Di contro, AAA con lettera del 22.10.2008 ha accettato "i preventivi di spesa per l'adeguamento dei gasdotti interferenti con i lavori stradali da eseguirsi" con la specificazione che "...l'esatta imputazione dei costi saranno definiti a valle delle verifiche che questa Società sta eseguendo sulle concessioni regolamentanti i rapporti tra AAA e SSS" e non ha fornito prova della coincidenza tra le aree di spostamento delle interferenze e le aree oggetto di concessione, risultando, come detto, dall'istruttoria, che tali sedi coincidono invece con le c.d. fasce di rispetto sulle quali non risulta costituito alcun rapporto concessorio. I preventivi accettati ammontano a *omissis*.

Nei preventivi accettati la SSS ha dichiarato "che qualora in corso d'opera si presentassero condizioni impreviste tali da comportare il superamento del preventivo oltre il 15% ve ne daremo comunicazione anticipandovi l'ordine di grandezza dello scostamento".

Risulta, pertanto, validamente assunta da AAA l'obbligazione di pagamento degli oneri conseguenti lo spostamento delle interferenze (non comprese nelle aree oggetto di rapporti concessori in essere tra le parti) in misura pari alle somme indicate nei preventivi con uno scostamento in aumento fino al 15%. Tanto giustifica il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebita formulata parte attrice.

Quanto alla domanda riconvenzionale *omissis*.

La parziale soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese in misura pari a un terzo con i restanti due terzi a carico della maggiormente soccombente parte attrice.

Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in pari quota per ciascuna.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: condanna l'attrice al pagamento della somma di €. 381.903,00 oltre IVA e interessi come in narrativa; compensa parzialmente nella misura di un terzo le spese di lite, che liquida per l'intero in €. 21.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge- ponendo i restanti due terzi a carico di parte attrice, che condanna alla relativa rifusione in favore della convenuta; pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

